

14_46_1_DPR_210_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 3 novembre 2014, n. 0210/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura);

VISTO l'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002, che prevede che, al fine di evitare l'innescio e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali;

VISTO inoltre che lo stesso articolo 1 bis, al comma 2 bis, prevede che le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi siano definiti con regolamento;

VISTA la legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali);

VISTO il proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0274/Pres. "Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)";

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 1955 del 24 ottobre 2014, con cui è stato approvato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)";

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)" nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

14_46_1_DPR_210_2_ALL1

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura)

Articolo 1 Finalità

Articolo 2 Regime di aiuto

Articolo 3 Soggetti beneficiari

Articolo 4 Tipologia degli interventi

Articolo 5 Accertamento dell'evento

Articolo 6 Modalità di indennizzo

Articolo 7 Presentazione delle domande

Articolo 8 Istruttoria delle domande

Articolo 9 Rendicontazione

Articolo 10 Erogazione degli indennizzi

Articolo 11 Cumulo degli aiuti

Articolo 12 Rinvio

Articolo 13 Norma transitoria

Articolo 14 Entrata in vigore

Allegato A Scheda tecnica

Allegato B Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

Articolo 1 Finalità

1. Al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di indennizzi, a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).

2. Gli interventi di cui al comma 1 perseguono gli obiettivi della prevenzione, attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali, finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. Gli indennizzi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Articolo 3 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli indennizzi i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i cui boschi ricadono all'interno delle aree delimitate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1 e hanno subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche o da calamità naturali ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 1, della legge regionale 22/2002.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare dell'indennizzo a condizione che l'entità dei danni subiti a causa dell'evento sia almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio, in relazione alle aree oggetto della domanda.

3. I delegati di cui al comma 1 sono individuati in particolare nei seguenti soggetti:

- a) comproprietari, affittuari, locatari, concessionari, comodatari o detentori di altro titolo o contratto con il proprietario del fondo interessato dall'intervento;
- b) imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Articolo 4 Tipologia degli interventi

1. Sono ammissibili a indennizzo gli interventi di utilizzazione totale o parziale di alberi danneggiati dall'evento o il cui taglio è necessario al fine di evitare l'innescò e il diffondersi di fitopatie forestali, che ricadono nelle aree interessate dall'evento, delimitate dal decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Gli interventi di cui al comma 1 comprendono il taglio, l'allestimento e l'esbosco a strada camionabile di materiale legnoso commercializzabile e l'ammucchiamento in bosco dei residui di lavorazione.

3. Gli interventi ammissibili ad indennizzo rispettano i seguenti requisiti minimi, valutati in base alle seguenti tipologie di bosco:

- a) boschi di pianura: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 0,50 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 30 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;
- b) boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;
- c) rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica e pinete: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 6;

d) boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice: superficie minima dell'intervento, anche in più corpi, 1,00 ettaro; massa legnosa minima da esboscare: 50 metri cubi ad ettaro; esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a centimetri 8.

4. Per gli interventi ammissibili a indennizzo è predisposto un progetto di riqualificazione forestale e ambientale di cui all'articolo 12 della legge regionale 9/2007, di seguito denominato PRFA, o una dichiarazione di taglio nei casi previsti dagli articoli 9, comma 4, 10 e 11 del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell'articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)), di seguito denominato regolamento forestale.

5. Gli interventi sono eseguiti da imprese forestali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale 9/2007.

6. Sono altresì ammissibili a indennizzo gli interventi avviati prima della presentazione della domanda e successivamente alla data di cessazione dell'evento dannoso accertato con le procedure di cui all'articolo 5, se eseguiti in attuazione di un PRFA approvato,

7. Non sono ammissibili ad indennizzo i seguenti interventi:

- a) interventi che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5;
- b) interventi selvicolturali non previsti dal regolamento forestale.

Articolo 5 Accertamento dell'evento

1. Entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'evento di cui all'articolo 1, il Servizio competente in materia di risorse forestali, di seguito denominato Servizio, accerta e riconosce l'evento, delimita le aree interessate e, tenuto conto della natura dell'evento e delle condizioni dei boschi interessati, individua, ai fini del calcolo dell'indennizzo, le tipologie di bosco di riferimento di cui all'articolo 4, comma 3. Il decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. L'accertamento di cui al comma 1 viene effettuato sulla base di rilievi in loco e la delimitazione delle aree interessate dall'evento viene riportato sulla carta tecnica regionale e su cartografia su base catastale.

3. Qualora sussista il rischio di innesco e di diffusione di fitopatie forestali, il Servizio chiede l'intervento, entro dieci giorni dalla cessazione dell'evento, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), la quale provvede, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, a segnalare gli elementi utili al Servizio ai fini dell'emissione del decreto di cui al comma 1.

Articolo 6 Modalità di indennizzo

1. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Gli indennizzi sono concessi in conto capitale, in base ai valori unitari riportati nella tabella di cui all'allegato A, a copertura della perdita di valore dei prodotti legnosi e dei maggiori oneri sostenuti per il taglio, il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati dall'evento accertato ai sensi dell'articolo 5. La superficie che concorre alla quantificazione dell'indennizzo è individuata nel PRFA.

3. I valori dell'indennizzo riportati nella tabella di cui all'allegato A sono determinati in considerazione del maggior costo di utilizzazione conseguente alla difficoltà nel percorrere l'area danneggiata e nell'esbosco di alberi troncati, ramaglia e altre parti spezzate, nonché del minor valore degli assortimenti legnosi che sono immessi sul mercato. I valori dell'indennizzo rappresentano l'80 per cento del valore medio del danno determinato ai vari tipi di bosco.

4. Gli indennizzi non comprendono i danni risarciti nel quadro di regimi assicurativi e i danni che sono coperti da un contratto di assicurazione commerciale.

Articolo 7 Presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 3 presentano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto previsto all'articolo 5, domanda di indennizzo, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, all'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, di seguito denominato IAF, secondo una delle seguenti modalità:

a) consegna presso l'ufficio protocollo dello IAF; ai fini del rispetto del termine, la data di presentazione della domanda è determinata dal timbro datario apposto dal medesimo ufficio;

b) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga allo IAF entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;

c) mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, attraverso l'invio all'indirizzo PEC: agricoltura@certregione.fvg.it; la data di ricevimento della domanda è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di indennizzo e la documentazione richiesta.

2. La domanda di indennizzo, che può comprendere uno o più lotti boschivi, contiene la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:

a) il possesso dei requisiti per l'accesso all'indennizzo;

b) l'inesistenza di copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento di cui all'articolo 1.

3. Alla domanda di indennizzo sono allegati:

a) PRFA o dichiarazione di taglio di ogni lotto boschivo, che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto, in relazione alle aree oggetto della domanda, un danno di almeno il 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;

b) atto di delega, nel caso in cui il richiedente è soggetto diverso dal proprietario del fondo sul quale vengono eseguiti gli interventi;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, redatta sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio e messo a disposizione sul sito istituzionale della Regione, attestante tutti gli aiuti de minimis eventualmente

concessi nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi finanziari precedenti;
d) fotocopia del documento di identità del soggetto richiedente.

Articolo 8 Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime, determinato dalla data di spedizione nel caso di invio tramite lettera raccomandata, dalla data di ricevimento della pec da parte dell'Amministrazione regionale, nel caso di invio tramite pec, o dal timbro datario apposto dall'ufficio protocollo dello IAF, nel caso di consegna a mano.

2. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal ricevimento di ciascuna domanda:

- a) valuta l'ammissibilità e la completezza della domanda;
- b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;
- c) accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e ne trasmette l'esito in via telematica al Servizio competente per la gestione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1 della legge regionale 22/2002, unitamente alla data e ora di arrivo della domanda;
- d) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

3. Lo IAF comunica ai soggetti beneficiari, entro dieci giorni dal termine di cui al comma 2, l'esito dell'istruttoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

Articolo 9 Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari presentano allo IAF entro il termine previsto per la rendicontazione, la relazione di verifica finale redatta dal direttore dei lavori del lotto boschivo, attestante la regolare esecuzione degli interventi di cui all'articolo 4 di ciascun lotto boschivo, comprensiva del nominativo dell'impresa esecutrice degli interventi, del riepilogo finale della superficie interessata e della massa legnosa esboscata.

Articolo 10 Erogazione degli indennizzi

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione, lo IAF rilascia per ogni singola domanda un'attestazione di conformità totale o parziale dell'intervento eseguito rispetto a quello ritenuto ammissibile, comprendente l'importo dell'indennizzo da liquidare. Detta attestazione viene inviata in via telematica all'amministratore del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 22/2002, per l'emissione degli ordinativi di pagamento e al beneficiario.

2. L'amministratore del Fondo provvede agli adempimenti correlati alla emissione degli ordinativi di pagamento degli indennizzi.

3. Il termine per l'erogazione dell'indennizzo è di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'attestazione da parte dello IAF.

Articolo 11 Cumulo degli aiuti

1. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti concessi ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con aiuti

de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis, a condizione che non venga superato il massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti de minimis sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili fino alle intensità di contributi massimi consentiti dalla normativa comunitaria.

Articolo 12 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 22/2002.

Articolo 13 Norma transitoria

1. Per anno 2014 sono ammissibili ad indennizzo anche le domande per l'evento gelicidio che ha danneggiato i boschi ricadenti nei Comuni di Taipana, Attimis, Faedis, Torreano, Pulfero, Drenchia, Grimacco e Stregna.

2. Entro sette giorni dall'entrata in vigore del regolamento, il Servizio accerta e riconosce, sulla base di rilievi in loco, l'evento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5.

3. Le domande di cui al comma 1 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 5.

4. Gli indennizzi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000 e nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

a) superficie dei mappali direttamente confinanti con la viabilità pubblica maggiore del 50 per cento della superficie complessiva oggetto di domanda;

b) ordine cronologico di presentazione delle domande.

5. Lo IAF, entro quarantacinque giorni dal termine finale di presentazione delle domande:

a) valuta l'ammissibilità e la completezza delle domande;

b) richiede eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale 7/2000;

c) predispose un elenco degli interventi ammessi a indennizzo e un elenco di quelli non ammissibili;

d) invia in via telematica al Servizio gli elenchi di cui alla lettera c);

e) comunica ai richiedenti non ammessi a indennizzo le motivazioni ostative all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. Il Servizio provvede, con decreto del Direttore, entro quindici giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 5, lettera c), alla predisposizione ed approvazione della graduatoria regionale degli interventi ammissibili a indennizzo, che viene pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

7. Lo IAF, entro dieci giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale della Regione, comunica ai soggetti beneficiari la posizione in graduatoria, l'importo dell'indennizzo e i termini per la rendicontazione.

Articolo 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 6)

SCHEDA TECNICA

Numero	Tipologia boschi interessati	Requisiti	Indennizzo €/ha
1	Boschi di pianura	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 0,50 ha - massa legnosa minima da esboscare: 30 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6	1.000,00
2	Boschi della zona collinare o montana a prevalenza di latifoglie	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6	2.000,00
3	Pinete e rimboschimenti di conifere al di fuori della propria fascia fitogeografica	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 6	2.500,00
4	Boschi della fascia alpina a prevalenza di abeti o larice	- superficie minima dell'intervento, anche in più corpi: 1,00 ha - massa legnosa minima da esboscare: 50 mc/ha - esbosco di tutto il materiale legnoso con diametro non inferiore a: cm. 8	1.500,00

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 7, comma 1)

Domanda di indennizzo per danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali, in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 22/2002

All'Ispettorato Agricoltura e
Foreste di

Il sottoscritto _____ nato a
_____ il ____ / ____ / ____ residente nel Comune di
_____ provincia ____ in via

in qualità di:

Sindaco o altro soggetto legittimato del Comune di

legale rappresentante di

proprietario forestale privato

delegato per conto di

CHIEDE

l'assegnazione di un indennizzo per i danni ai boschi situati nel Comune di

e contraddistinti dai seguenti dati catastali:

F. ___ mappali

F. ___ mappali

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e della decadenza dai benefici previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000

(barrare le caselle che interessano):

- 1) di possedere i requisiti previsti dal regolamento per l'accesso all'indennizzo;
- 2) che non sussiste la copertura assicurativa per i danni derivanti dall'evento per i quali si chiede l'indennizzo:

ALLEGA

- 1) progetto di riqualificazione forestale e ambientale (PRFA) o dichiarazione di taglio di ogni lotto boschivo, che comprende l'evidenza che l'evento ha prodotto un danno almeno del 30 per cento del valore delle piante da destinare al taglio;
- 2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "de minimis";
- 3) atto di delega (qualora il richiedente sia diverso dal proprietario);
- 4) fotocopia del documento d'identità del soggetto richiedente.

_____, li _____

(Firma del soggetto richiedente)

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati forniti con la presente, compresi quelli degli allegati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini della concessione degli indennizzi in attuazione dell'articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
Dichiara, inoltre, il sottoscritto di essere informato che i dati suddetti saranno trattati ai fini di cui sopra dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale titolare, mediante strumenti anche informatici e telematici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti individuati dalle norme nonché diffusi anche sul sito web della Regione.

L'interessato, dichiara, infine, di essere informato della facoltà riconosciutagli dal Codice in argomento di esercitare in qualsiasi momento i diritti indicati all'art. 7 del Codice medesimo, cui viene fatto rinvio.

(Firma del soggetto richiedente)